

Ordinanza n. 3 / 2017

**DISCIPLINA CIRCOLAZIONE E SOSTA AREE APERTE AL PUBBLICO – LAND SIDE
AEROPORTO DI CROTONE**

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Calabria,

- VISTO il Codice della Navigazione revisionato con il Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96;
- VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1997 n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.
- VISTI gli articoli 692, 693, 702, 704, 705 e 718 del citato Codice della Navigazione;
- VISTO il nuovo "Codice della Strada" approvato con il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e le successive modifiche;
- VISTO l'articolo 8 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, il quale definisce le aree interne agli aeroporti sottoposte alla disciplina dell'Enac;
- VISTI gli articoli 6 e 231 del citato, nuovo, "Codice della Strada";
- VISTA la Convenzione per l'affidamento della gestione totale dell'Aeroporto di Crotone, stipulata in data 4 settembre 2017, n° 88641/DG, tra l'Ente Nazionale Aviazione Civile e la Società Sacal SpA;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Ente Nazionale Aviazione Civile, n° 34-P del 31 ottobre 2017;
- VISTO il comma 3 dell'art. 9 della convenzione citata al punto precedente;
- VISTA la Legge n. 33 del 22 marzo 2012 recante norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali;
- VISTO il documento DGN-PR-110, redatto dalla società SACAL e datato 23 novembre 2017, relativo alla circolazione autoveicolare ed alle aree di sosta nella zona "land side" dell'aeroporto di Crotone;

- 
- PRESO ATTO che nelle competenze attribuite al gestore aeroportuale rientrano l'analisi delle esigenze e delle necessità inerenti alla viabilità delle aree aeroportuali aperte al pubblico, la pertinente verifica della rispondenza alle norme del nuovo codice della strada nonché la pianificazione e l'esecuzione degli opportuni interventi;
- CONSIDERATA la necessità di emanare una nuova ordinanza anche in considerazione della riapertura al traffico aereo dell'aeroporto di Crotona;
- RITENUTO necessario disciplinare l'accesso, la circolazione e la sosta nelle aree aperte al pubblico, di automezzi utilizzati per il trasporto di persone quali: bus, taxi, veicoli NCC, navette, anche per assicurare una maggiore sicurezza dei passeggeri;
- RITENUTO di disciplinare adeguatamente il parcheggio dei veicoli degli operatori aeroportuali;
- SENTITO : il Gestore aeroportuale,
- RITENUTO di dover provvedere in proposito;

ORDINA

- Art. 1) Quanto riportato in premessa costituisce parte integrante della presente ordinanza.
- Art. 2) Sul sedime dell'aeroporto di Crotona sono applicate le disposizioni del nuovo Codice della Strada, per le tematiche relative alla circolazione stradale.
- Art. 3) E' approvato ed adottato il documento per la "circolazione autoveicolare ed aree di sosta nella zona "land side" dell'aeroporto di Crotona" (di seguito "regolamento") che costituisce parte integrante della presente ordinanza.
- Art. 4) La società di gestione, in caso di necessità o di rilevante opportunità, potrà apportare modifiche al "regolamento", procedendo alla predisposizione dello stesso e proponendolo alla Direzione Aeroportuale Calabria per la necessaria approvazione.
- Art. 5) Contestualmente all'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate, altresì, tutte le disposizioni contrastanti con la presente ordinanza.
- Art. 6) I contravventori saranno sanzionati ai sensi del vigente Codice della Strada.
- Art. 7) Le sanzioni per inosservanza a tali norme saranno applicate a seguito di accertamento effettuato dagli Organi di Polizia cui compete l'espletamento

dei servizi di Polizia stradale a norma dell'art. 12 del Codice della Strada, contestate al trasgressore secondo le modalità di legge e gestite dai rispettivi organi per i successivi adempimenti (notifiche, ingiunzioni, ecc.) previsti dalla normativa vigente.

Qualora le infrazioni riguardino le disposizioni contenute nella presente ordinanza non rientranti nel Codice della Strada si applica il Codice della navigazione e le stesse saranno sanzionate ai sensi dell'art. 1174, comma 2°.

- Art. 8) L'ENAC, per motivi di incolumità pubblica, per motivi di sicurezza della navigazione aerea (sia safety che security), nonché per motivi di soccorso e/o esigenze di carattere tecnico od altre ragioni, potrà, anche senza alcun preavviso, sospendere la circolazione su tutte o su alcune corsie della strada antistante l'aerostazione passeggeri a tutte o ad alcune categorie di utenti ovvero modificarne la viabilità.
- Art. 9) Nelle aree aperte al pubblico ed in quelle antistanti l'aerostazione, al fine di garantire l'ordine pubblico e la libera scelta dei mezzi di trasporto e di qualsiasi altro servizio da parte dei passeggeri, è fatto divieto a chiunque di avvicinare gli stessi offrendo la propria opera.
- Art. 10) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
- Art. 11) La S.A.CAL., società di gestione dell'aeroporto di Crotona, curerà la diffusione della presente ordinanza.
- Art. 12) La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00:01 del 30 novembre 2017.

Crotona, li 30 novembre 2017

Il Direttore

Marfisi

